Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato, la sezione decentrata provinciale di controllo di Bari, con decreto n. 172/S del 3 agosto 1983, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 18 e 25 agosto 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio 1983.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento n. 176/S del 30 agosto 1983, nominava un commissario *ad acta* che, con atti numeri 6 e 7 rispettivamente del 17 e 20 settembre 1983, approvava il bilancio di previsione 1983.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Iannelli.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Molfetta (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Iannelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6092)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° agosto 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.700 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712685/66-AU-41 del 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 75, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.700 miliardi con decreto ministeriale del 1° agosto 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 15 luglio 1983, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 712685 del 15 luglio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° agosto 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.700 miliardi, ammonta a nominali lire 2.700 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1983
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 205

(6108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Londra, 19 novembre 1976).

Il 21 settembre 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 39 del 25 gennaio 1983, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983, è stato effettuato, a Londra, presso il Segretariato dell'I.M.O., il deposito dello strumento di adesione al protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Londra, 19 novembre 1976).

Conformemente all'art. V, par. 2, del protocollo sopraindicato, il protocollo stesso entrerà in vigore per l'Italia il 20 dicembre 1983.

(6087)

Entrata in vigore dello scambio di note tra la Santa Sede e il Governo italiano sull'ampliamento del cimitero civile di Albano, effettuato a Roma il 23 gennaio 1981.

In data 20 agosto 1983 le autorità vaticane hanno accusato ricevuta della comunicazione con la quale il Governo italiano ha informato le predette autorità che sono state osservate le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dello scambio di note tra la Santa Sede e il Governo italiano sull'ampliamento del cimitero civile di Albano, effettuato a Roma il 23 gennaio 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 ottobre 1982, n. 884, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982.

Lo scambio di note è pertanto entrato in vigore il 20 agosto 1983.

(6066)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1983 il sig. Tomeo Antonio, aiutante di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del sig. Iannone Italo.

(6067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per la Sicilia per la elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983 l'ing. Giovanni Fricano, ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza immediata è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sicilia per la elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione dell'ing. Francesco Trapani.

(6113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ « TOR VERGATA » DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

genetica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6110)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1983, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto, già fissate per i giorni 20 e 21 novembre 1983, sono rinviate ai giorni 15 e 16 gennaio 1984.

(6085)

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali Lombardia e Puglia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1983, il ricevitore del lotto sig. Italo Alberotanza è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Lombardia, in sostituzione dell'aiuto ricevitore del lotto sig.ra Maria Calabrese.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1983, l'intendente aggiunto r.e. dott. Gaetano Volpicella è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia, in sostituzione del direttore di 1ª classe dott. Vincenzo La Selva.

(6086)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 21 ottobre 1983 la Banca popolare di Cavezzo - Soc. coop. a r.l., in Cavezzo (Modena), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6084)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 7 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1625,950	1625,950	1625,90	1625,950	1626 —	1626 —	1626,050	1625,950	1625,950	1625,95
Marco germanico	606,200	606,200	606,25	606,200	606,15	606,20	606,200	606,200	606,200	606,20
Franco francese	199,420	199,420	199,50	199,420	199,50	199,41	199,410	199,420	199,420	199,42
Fiorino olandese	540,470	540,470	540,60	540,470	540,55	540,375	540,300	540,470	540,470	540,46
Franco belga	29,844	29,844	29,87	29,844	29,86	29,84	29,846	29,844	29,844	29,85
Lira sterlina	2411,500	2411,500	2415,50	2411,500	2414,25	2412 —	2412,500	2411,500	2411,500	2411,50
Lira irlandese	1886,400	1886,400	1887 —	1886,400	1887,55	1886,20	1886 —	1886,400	1886,400	—
Corona danese	168,350	168,350	168,50	168,350	168,40	168,35	168,360	168,350	168,350	168,35
E.C.U.	1372,530	1372,530	1372,530	1372,530	1372,94	1372,53	1372,530	1372,530	1372,530	1372,53
Dollaro canadese	1314,600	1314,600	1316 —	1314,600	1316,55	1314,74	1314,900	1314,600	1314,600	1314,60
Yen giapponese	6,851	6,851	6,85	6,851	6,856	6,85	6,855	6,851	6,851	6,85
Franco svizzero	745,600	745,600	746,70	745,600	746,70	745,82	746,050	745,600	745,600	745,60
Scellino austriaco	86,010	86,010	86,15	86,010	86,15	86 —	86,075	86,010	86,010	86 —
Corona norvegese	217,360	217,360	217,80	217,360	217,80	217,44	217,520	217,360	217,360	217,35
Corona svedese	205,720	205,720	205,90	205,720	205,90	205,71	205,700	205,720	205,720	205,70
FIM	282,900	282,900	283,25	282,900	283,30	282,85	282,800	282,900	282,900	—
Escudo portoghese	12,750	12,750	12,79	12,750	12,85	12,79	12,830	12,750	12,750	10,75
Peseta spagnola	10,474	10,474	10,48	10,474	10,48	10,47	10,470	10,474	10,474	10,48

Media dei titoli del 7 novembre 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	44,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,625
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	85,500
» 6 % » » 1972-87	80,250
» 9 % » » 1975-90	79,750
» 9 % » » 1976-91	79,850
» 10 % » » 1977-92	79,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	97,150
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,800
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	100,075
» » » » 1- 4-1981/84	100,425
» » » » 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 1-1982/84	99,875
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,150
» » » » 1- 6-1982/84	99,925
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,675
» » » » 1- 9-1982/84	99,675
» » » » 1-10-1982/84	99,725
» » » » 1-11-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,675
» » » » 1- 1-1983/85	99,550
» » » » 1- 2-1983/85	99,200
» » » » 1- 3-1983/85	98,900
» » » » 1- 4-1983/85	99,200
» » » » 1- 1-1982/86	100,250
» » » » 1- 3-1982/86	99,975
» » » » 1- 5-1982/86	100,200
» » » » 1- 6-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,775
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	99,825
» » » » 1- 1-1983/87	99,625
» » » » 1- 2-1983/87	99,450
» » » » 1- 3-1983/87	99,575
» » » » 1- 4-1983/87	99,325
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,075
» » » 12 % 1- 4-1984	98,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,650
» » » 12 % 1-10-1984	95,825
» » » 18 % 1- 1-1985	100,750
» » » 17 % 1- 5-1985	99,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1626 —
Marco germanico	606,200
Franco francese	199,415
Fiorino olandese	540,385
Franco belga	29,845
Lira sterlina	2412 —
Lira irlandese	1886,200
Corona danese	168,355
E.C.U.	1372,530
Dollaro canadese	1314,750
Yen giapponese	6,853
Franco svizzero	745,825
Scellino austriaco	86,042
Corona norvegese	217,440
Corona svedese	205,710
FIM	282,850
Escudo portoghese	12,750
Peseta spagnola	10,472

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Carabiniere Catania Francesco, nato a Sciacca (Agrigento) il 26 ottobre 1957, della legione carabinieri di Alessandria. — Durante un servizio automontato veniva informato che una donna si era appena gettata nel fiume Tanaro a scopo suicida. Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, esponendo la propria vita a manifesto rischio, si tuffava nelle gelide e vorticose acque e, dopo estenuanti e reiterati tentativi, riusciva a trarla in salvo. — Alessandria, 18 dicembre 1982.

(6096)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Castenedolo, Rezzato, Castelmella, Idro e Castegnato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona ricadente nei comuni di Castenedolo e Rezzato e così puntualmente delimitata:

Con riferimento al comune di Castenedolo:

a nord: da est verso ovest dall'incrocio tra la strada dei Ponticelli (int.) e la strada comunale di Rezzato (int.) procede lungo il confine comunale e per un tratto verso sud lungo la strada (int.) che collega Cascina Martorello con il Feniletto dei Frati fino a incontrare la strada statale n. 236 Brescia-Mantova (int.) attraversandola;

a ovest: verso sud per un tratto lungo la strada statale n. 236 Brescia-Mantova (int.) fino ad incontrare la strada provinciale Borgosatollo-Castenedolo (int.), la percorre attraversando Capodimonte, fino ad incontrare il torrente Garza (int.) poi verso sud lungo lo stesso fino all'altezza della strada comunale di Santa Giustina (int.);

a sud: lungo la strada comunale di Santa Giustina (int.) verso est fino all'incrocio con la strada provinciale Castenedolo Ghedi (int.) per un tratto fino ad incontrare la strada statale n. 236 percorrendola verso sud-est per un tratto fino all'altezza della strada per Cascina Bodea (int.);

a est: verso nord-est lungo la strada (int.) che attraversa Cascina Bodea - V. la Borghetti - Macina - Luogo del Fumo - Cascina Bocchere - fino all'altezza della strada dei Ponticelli (int.), la attraversa procedendo verso nord-ovest fino ad incrociare la strada comunale di Rezzato (int.).

Con riferimento al comune di Rezzato:

a nord: dalla strada Cascina Martorello - Feniletto dei Frati procede lungo l'autostrada «Serenissima» verso est fino all'intersecarsi con il confine comunale;

a est: verso sud lungo il confine comunale;

a sud: verso sud-ovest, poi nord-ovest lungo il confine comunale fino ad intersecare la strada (int.) che collega Cascina Martorello con il Feniletto dei Frati;

a ovest: verso nord lungo la strada che collega Cascina Martorello con il Feniletto dei Frati, fino ad incrociare l'autostrada «Serenissima»;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Castenedolo e Rezzato;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore naturale, panoramico, geologico, artistico e storico, essendo caratterizzata da un rilievo collinare che si protende in direzione nord-est/sud-ovest sul quale sorge l'abitato solcato dalla strada statale Brescia-Mantova che in molti punti ricalca il percorso della viabilità romana ed è stata al centro di numerosi studi per i ritrovamenti di resti umani (uomo terziario studiato da Regazzoni);

che il pianoro sovrastante l'altura è raccordato da pendici alberate e coltivate alla pianura circostante ed è solo parzialmente occupato dall'antica edilizia costituente il paese con l'emergenza figurativa della chiesa parrocchiale, del campanile e delle numerose ville e case nobiliari con parchi alberati;

che, infine permettendo le pendici, nonostante alcuni massicci interventi nella pianura, la vista e la comprensione del singolare ruolo geologico, ambientale, morfologico e paesistico, sorge la necessità di sottoporre a vincolo sia la sommità del rilievo, sia le zone scoscese di raccordo alla pianura, per evitare che inserimenti edilizi, manufatti stradali, movimenti di terra o disboscamenti costituiscono fattori di discontinuità alle visuali rispetto all'andamento del terreno;

Tenuto conto della proposta di perimetrazione dell'amministrazione comunale di Castenedolo ritenuta dalla commissione provinciale di Brescia più aderente ai disposti dello strumento urbanistico;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La zona ricadente parte nel comune di Castenedolo e parte nel comune di Rezzato e così puntualmente delimitata:

a nord: da est verso ovest dall'incrocio tra la strada comunale dei Ponticelli (int.), e la strada comunale di Rezzato (strada provinciale n. 67 int.), poi percorrendola verso ovest fino ad incontrare la strada statale n. 236 Brescia-Mantova, oltrepassandola, lungo la strada provinciale n. 67 Borgosatollo-Castenedolo fino al torrente Garza;

a ovest: lungo il torrente Garza (int.) poi verso sud lungo lo stesso fino all'altezza della strada comunale di S. Giustina (interna);

a sud: lungo la strada comunale di S. Giustina (int.) verso est, poi lungo i mappali 1850, 1851, 1852, 1501, 1853, 1482, 1481, 1862 (esterni - fraz. S. Giustina), poi lungo la strada comunale di S. Giustina fino all'incrocio con la strada provinciale Castenedolo-Ghedi (int. strada provinciale n. 66) per un tratto fino ad incontrare la strada statale n. 236 (int.): attraversandola poi lungo la Roggia Mezzana fino ad incontrare la strada dei Ponticelli;

a est: dall'incrocio tra la Roggia Mezzana e la strada dei Ponticelli, lungo la stessa verso nord fino ad incontrare la strada comunale di Rezzato,

fino ad incrociare la strada comunale di Rezzato (int.).

Con riferimento al comune di Rezzato:

a nord: dalla strada Cascina Martorello-Feniletto dei Frati procede lungo l'autostrada «Serenissima» verso est fino all'intersecarsi con confine comunale;

a est: verso sud lungo il confine comunale;

a sud: verso sud-ovest, poi nord-ovest lungo il confine comunale fino ad intersecare la strada (int.) che collega Cascina Martorello con il Feniletto dei Frati;

a ovest: verso nord lungo la strada che collega Cascina Martorello con il Feniletto dei Frati fino ad incontrare l'autostrada « Serenissima »,

ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

I sindaci dei comuni di Castenedolo e Rezzato provvederanno all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed i comuni stessi terranno a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 maggio 1983

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la località denominata Castelmella e così delimitata:

a nord dall'incrocio con la strada provinciale Castelmella-Roncadelle, lungo la strada vicinale dell'Oppolo, fino al confine con il comune di Brescia;

a est dal confine con il comune di Brescia;

a sud dal confine con il comune di Brescia una normale alla strada provinciale Castelmella-Roncadelle in prossimità della Cascina America;

a ovest la strada provinciale Castelmella-Roncadelle, da Cascina America fino ad intersecare la strada vicinale dell'Oppolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Castelmella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore storico-ambientale, in quanto si presenta come importante agglomerato rurale, costituito da un palazzo settecentesco e da tipiche case volgenti lungo vie e piazze che offrono aspetti di singolare interesse e che nell'insieme vengono a comporre la caratteristica del vecchio borgo agricolo;

che la natura si inserisce come nota essenziale nel caratteristico aspetto del tessuto urbano come sfondo;

che infine alle caratteristiche sopra menzionate si aggiunge il notevole grado di conservazione del nucleo edificato;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la località denominata Onzato, sita in comune di Castelmella e così delimitata:

a nord dall'incrocio con la strada provinciale Castelmella-Roncadelle lungo la strada vicinale dell'Oppolo fino al confine con il comune di Brescia;

a est dal confine con il comune di Brescia;

a sud dal confine con il comune di Brescia una normale alla strada provinciale Castelmella-Roncadelle in prossimità della Cascina America;

a ovest la strada provinciale Castelmella-Roncadelle da Cascina America fino ad intersecare la strada vicinale dell'Oppolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

Il sindaco del comune di Castelmella provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 maggio 1983

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 dicembre 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, in ampliamento del vincolo esistente in forza del decreto ministeriale 25 agosto 1965, la località denominata Castellantico, così delimitata: a nord, dalla strada comunale La Soggetta; a est, dalla strada comunale da Treviso; a sud, dalla strada comunale della Paul; a ovest, dalla strada comunale del Fossato di Mezzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore paesistico, essendo la collina che si trova alle spalle dell'abitato di Lemprato, per la sua conformazione estremamente interessante sotto l'aspetto geologico, e soprattutto per la sua posizione nell'ambito del quadro naturale complessivo, elemento essenziale di un paesaggio peraltro già riconosciuto per i suoi valori naturalistici e ambientali dal decreto ministeriale 25 agosto 1965, che sottopone a vincolo la fascia a lago e dal decreto ministeriale 26 luglio 1971, che estende il provvedimento a tutto il territorio a nord-ovest e a nord-est;

che i valori paesaggistici di cui sopra sono fruibili dai percorsi e dai luoghi pubblici di sosta che la circondano, nonché dai luoghi di transito situati lungo le sponde del lago;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 21 maggio 1981 è stato imposto sulla collina stessa un vincolo archeologico *ex lege* n. 1089/39, volto a preservare i resti di un abitato di origini romane che si presume possa estendersi all'intero cocuzzolo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 21 ottobre 1979 con il quale viene delegato l'assessore al coordinamento per il territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La località denominata Castellantico sita in comune di Idro e così delimitata:

a nord dalla strada comunale La Soggetta; a est dalla strada comunale da Treviso; a sud dalla strada comunale della Paul; a ovest dalla strada comunale del Fossato di Mezzo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

Il sindaco del comune di Idro provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precisata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno così facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 maggio 1983

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 dicembre 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la località denominata « La Baitella », sita nel territorio del comune di Castegnato, e così delimitata: a nord-est l'autostrada A4, dal confine con il comune di Ospitaletto all'incrocio con la strada statale n. 11; a ovest, il confine con il comune di Ospitaletto, dall'incrocio con la strada statale n. 11 fino all'incrocio con l'autostrada A4; a sud dall'incrocio con l'autostrada A4 lungo la strada statale n. 11 fino al confine con il comune di Ospitaletto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Castegnato;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore paesistico, avendo in posizione baricentrica un notevole episodio architettonico, il palazzo denominato appunto « La Baitella »; le pertinenze di questo edificio, sottoposte a notevoli pressioni insediative, presentano per contro, anche per la contiguità con l'edificio e il suo parco, grande rilevanza sul piano ambientale;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La località denominata « La Baitella », sita nel comune di Castegnato e così delimitata:

a nord-est, l'autostrada A4, dal confine con il comune di Ospitaletto all'incrocio con la strada statale n. 11; a sud dall'incrocio con l'autostrada A4 lungo la strada statale n. 11 fino al confine con il comune di Ospitaletto; a ovest, il confine con il comune di Ospitaletto, dall'incrocio con la strada statale n. 11 fino all'incrocio con l'autostrada A4, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

Il sindaco del comune di Castegnato provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 maggio 1983

p. *Il presidente*: VERTEMATI

(*Omissis*).

(5808)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad otto posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i dipartimenti e per i posti sottoindicati:

Servizi generali del rettorato	posti 1
Dipartimento di elettrotecnica	» 1
Dipartimento di automatica e informatica	» 1
Dipartimento di georisorse e territorio	» 1
Dipartimento di progettazione architettonica	» 1
Dipartimento di territorio	» 1
Dipartimento di meccanica	» 1
Dipartimento di scienza dei materiali e ingegneria chimica	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda il candidato dovrà specificare il dipartimento o il servizio per il quale intende concorrere. Non saranno ritenute valide le domande prive di tali specificazioni. Nel caso vengano indicati più concorsi nella stessa domanda, verrà preso in considerazione il primo indicato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

Le prove d'esame per i dipartimenti e servizi sottoindicati avranno luogo presso i relativi dipartimenti o servizi, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, secondo il seguente calendario:

dipartimento di meccanica: 15 dicembre 1983, ore 9;
servizi generali del rettorato: 16 dicembre 1983, ore 9;
dipartimento di georisorse e territorio: 13 dicembre 1983, ore 9;
dipartimento di elettrotecnica: 14 dicembre 1983, ore 9;
dipartimento di scienza dei materiali e ingegneria chimica: 15 dicembre 1983, ore 9;
dipartimento di automatica e informatica: 16 dicembre 1983, ore 9.

Le prove d'esame per i dipartimenti sottoindicati avranno luogo presso i relativi dipartimenti, facoltà di architettura, viale Mattioli, 39, Torino:

dipartimento di progettazione architettonica: 19 dicembre 1983, ore 9;
dipartimento del territorio: 12 dicembre 1983, ore 9.

(6098)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di anestesia e rianimazione posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva del Policlinico universitario di Messina, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 14 dicembre 1983, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 15 dicembre 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6121)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, di cui undici riservati agli impiegati della carriera di concetto, da destinare agli uffici della Corte dei conti di Bari, Trento e Bolzano, Milano e Palermo.

Concorso a quattro posti da designare agli uffici della Corte con sede in Bari: Bari - Università degli studi - facoltà di giurisprudenza - piazza Cesare Battisti (aule numeri 1 e 4 - piano terra); giorni 25 e 26 novembre 1983, ore 8.

Concorso ad otto posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Trento e Bolzano: Trento - Università degli studi - facoltà di economia e commercio - via Verdi (aule numeri 15, 16 e 12); giorni 19 e 20 dicembre 1983, ore 8.

Concorso ad otto posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano: Milano - Politecnico - padiglione Nave - via Bonardi, 9; giorni 16 e 17 gennaio 1984, ore 8.

Concorso a sette posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Palermo: Palermo - Università degli studi - facoltà di ingegneria - viale delle Scienze Parco D'Orleans; giorni 17 e 18 aprile 1984, ore 8.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1984, sarà data comunicazione dei luoghi, dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei rimanenti concorsi.

(6129)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 306 dell'8 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di addetto.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. **28**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. **29**.

Trattamento previdenziale del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL, riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio e la tredicesima mensilità.

Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiore a sei mesi si computano, per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

La Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sue successive modificazioni, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego non vi sia diritto per il dipendente secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale, o dalla Regione stessa, ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza sono computabili:

a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

b) i servizi resi presso altri enti e lo Stato con iscrizione all'INADEL o all'ENPAS, nonchè quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali vigenti nel tempo;

c) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'INADEL o presso l'ENPAS;

d) i servizi riconosciuti utili ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2 della presente legge, il trattamento di previdenza è determinato sulla base dei servizi prestati presso la Regione e dei periodi ricongiungibili ai sensi dei successivi articoli 4 e 7.

Art. 4.

Al personale trasferito alla regione Basilicata, in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate, quale indennità di fine servizio, maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione. Comunque, gli enti previdenziali o gli uffici liquidatori degli enti soppressi o gli istituti assicuratori sono tenuti a versare alla Regione gli importi già accreditati presso gli stessi enti o istituti a favore del personale trasferito alla Regione;

b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto *a*) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto *a*), computati secondo le disposizioni dello ordinamento di provenienza;

c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 2, in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto *a*) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

Art. 5.

Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare all'applicazione dell'art. 4 e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, o dall'istituto assicuratore, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

Art. 6.

Al personale inquadrato o da inquadrare nel ruolo regionale in base a disposizioni legislative, ove abbia già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento maturato alla data di cessazione dal servizio presso l'ente di provenienza, è data facoltà di rifondere in unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita, al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa, il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza per la determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui all'art. 2 della presente legge.

Nel caso in cui le suddette somme non siano state ancora liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato chieda la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

La rifusione di cui al primo comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

L'importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione dal servizio è portato in detrazione per il valore capitale dell'ammontare del trattamento previdenziale spettante.

Art. 7.

I dipendenti interessati all'applicazione del primo comma dell'art. 6 debbono presentare apposita domanda alla Regione nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento in unica soluzione previsto dallo stesso art. 6 dovrà essere eseguito nel termine perentorio di novanta giorni dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di cui al primo comma, nello stesso termine, in alternativa, dovrà essere fatta pervenire la richiesta di pagamento rateale.

Art. 8.

Al personale assunto a tempo determinato, la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato e frazione superiore ai quindici giorni un premio di fine servizio nella misura pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento di una mensilità dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresi la indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio e il rateo della tredicesima mensilità.

Il suddetto premio è corrisposto al momento della cessazione dal servizio.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in presumibile L. 100.000.000, si farà fronte con imputazione al cap. 350 del bilancio del corrente esercizio finanziario e, per gli esercizi successivi, allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 30.

Riordino transitorio del regime degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza

In attesa di un riordino definitivo del regime degli assegni vitalizi, è istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Basilicata » per il pagamento degli assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato:

a) dai contributi di cui al successivo art. 3;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o da loro aventi causa.

Art. 3.

Contributi previdenziali obbligatori

I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

Con effetto dalla data delle elezioni, i contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del consiglio regionale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 22 per cento della indennità mensile lorda loro corrisposta.

Art. 4.

Diritto all'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel consiglio regionale della Basilicata.

Ai consiglieri di cui al comma precedente è data facoltà di chiedere in luogo della corresponsione dell'assegno vitalizio, la restituzione dei contributi versati sul fondo di previdenza di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Consiglieri inabili al lavoro

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta per causa dipendente dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo, nel caso di inabilità parziale, decide l'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 6.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento per l'inabilità, di cui al precedente art. 5, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera, inappellabilmente, l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 7.

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 5 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 5, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal successivo art. 11. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 8.

Contributi volontari

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore ai cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 14, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 9.

Rinuncia ai contributi volontari

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dall'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 10.

Sospensione dell'assegno vitalizio

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale della Basilicata, il pagamento dello assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dello assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad altro consiglio regionale.

Art. 11.

Misura degli assegni vitalizi

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, lo ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda, di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, modificativo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
5	30
6	34
7	38
8	42
9	46
10	50
11	52
12	54
13	56
14	58
15	60

Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, mentre quella inferiore non viene considerata.

Art. 12.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 13.

Anticipazioni dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nella tabella di cui all'art. 11 sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione: misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'indennità lorda del consigliere.

Anni di contribuzione	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
cinque	26%	22%	18%	14%	10%
sei	30%	26%	22%	18%	14%
sette	34%	30%	26%	22%	18%
otto	38%	34%	30%	26%	22%
nove	42%	38%	34%	30%	26%
dieci	46%	42%	38%	34%	30%
undici	50%	46%	42%	38%	34%
dodici	52%	50%	46%	42%	38%
tredici	54%	52%	50%	46%	42%
quattordici	56%	54%	52%	50%	46%
quindici e oltre	58%	56%	54%	52%	50%

Art. 14.

Assegni di riversibilità

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione della autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b)* o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c)* anche se maggiorenni purchè studenti sino al compimento del ventesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivono né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 verifica se sussistano i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Condizioni per l'assegno di riversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 6.

Art. 17.

Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata o passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 6.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

Ammontare dell'assegno di riversibilità

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto allo assegno: 50%;

b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto all'assegno: 50%, con aumento progressivo del 10% per ogni figlio fino ad un massimo dell'80%;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 50%.

Quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità successiva, fino ad un massimo dell'80% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 40%.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

Prescrizione dei ratei di assegno

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da causa di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 20.

Sequestro, pignoramento e cessioni dell'assegno vitalizio

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

A favore dei consiglieri che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile, in deroga alle norme di cui al precedente art. 4, spetta al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Identico trattamento è riservato a coloro che alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni e risultino averne titolo.

In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 18, rimane fermo, secondo quanto previsto nella legislazione previgente, l'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto del consigliere deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Ferma restando la riduzione prevista dalla tabella di cui al precedente art. 11 rispetto alla normativa previgente, gli assegni vitalizi diretti e di riversibilità dei consiglieri cessati dal mandato o che siano tuttora in carica, sono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tutti i casi, in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante sulla base delle norme previgenti, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

Identico trattamento è riservato a coloro che, avendone titolo, alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni.

Art. 23.

Norme incompatibili

E' abrogata la legge regionale 22 giugno 1973, n. 17, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. **31.**

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai presidenti, vicepresidenti, commissari straordinari, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata ad organi della Regione;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, concorra la Regione in misura superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui funzionamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire centomilioni;

4) ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali;

5) ai presidenti ed ai componenti delle giunte esecutive delle comunità montane e del consorzio dei comuni del materano.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'assunzione dell'ufficio i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a depositare nella segreteria generale amministrativa dell'ufficio di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti indicati ai numeri 1) e 2) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi se vi consentono.

Il responsabile della segreteria generale amministrativa indicata al primo comma è tenuto a trasmettere la documentazione depositata ai sensi del medesimo primo comma allo ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il presidente del consiglio regionale dispone l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione indicata al n. 1) del primo comma e del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi depositati da ciascun soggetto.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale prescritta al n. 1) dell'art. 2 intervenute nell'anno precedente e copia della predetta dichiarazione dei redditi.

Agli adempimenti previsti nel comma precedente i soggetti indicati nell'art. 1 devono provvedere, anche entro tre mesi dalla cessazione dall'ufficio ed entro un mese dal termine per la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, salvo che siano confermati nella carica.

Art. 4.

La dichiarazione indicata al n. 1) nel primo comma dell'art. 2 si effettua su un modulo predisposto dalla Regione.

Art. 5.

Entro un mese dal termine previsto nella prima parte del successivo art. 6 e, comunque, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti indicati nell'art. 1 devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 con riferimento al periodo di imposta 1981.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con la giunta regionale, forma l'elenco degli enti, istituti e società cui si riferiscono i soggetti indicati nell'art. 1 e lo aggiorna entro il mese di febbraio di ogni anno ed ogni qualvolta si verifichino variazioni negli uffici considerati.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti negli articoli precedenti il presidente del consiglio regionale, d'intesa col presidente della giunta, diffida l'inadempiente a provvedere nel termine di giorni quindici dalla comunicazione della diffida a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di persistente inadempimento, il presidente del consiglio regionale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 8.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale.

Art. 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 32.

Attuazione dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (abrogativa della legge regionale n. 41 del 15 ottobre 1981).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di erogazione del contributo di cui allo stesso articolo vengono disciplinate dalle presenti norme. E' abrogata la legge regionale n. 41 del 15 ottobre 1981.

Art. 2.

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonchè dell'esercizio cinematografico e teatrale, ubicate sul territorio della regione Basilicata, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature, nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno, qualora, le ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si rende necessario il trasferimento dell'impresa.

Ai fini di cui al comma precedente per miglioramenti ed adeguamenti funzionali si intendono le iniziative di innovazione e di ammodernamento dell'azienda che si muovano nei seguenti limiti: per quanto attiene all'intervento sulla struttura fisica dei locali lo stesso deve tenere sostanzialmente fermo il volume globale esterno preesistente con la possibilità di procedere ad opere interne di riaggregazione e di utilizzo più funzionale degli spazi potendo così ottenere nuovi ambienti e nuovi servizi.

Circa le attrezzature e gli arredi, la consistenza della innovazione deve essere proporzionata al danno, alle dimensioni dell'impresa e alla dimostrazione della opportunità tecnico-economica dell'intervento.

Per le imprese obbligate al trasferimento dell'azienda saranno ammesse a contributo superfici uguali a quelle preesistenti al sisma. Ove la superficie preesistente sia inferiore agli standards minimi previsti dalla normativa e dai piani comunali vigenti, è ammessa a contributo anche la maggiore superficie sino al limite minimo previsto.

Nel caso di istanza prodotta da imprenditore non proprietario, gli interventi sulla struttura fisica dei locali saranno ammessi a finanziamento, previo atto di consenso del proprietario, che si impegnerà altresì a mantenere alla locazione la medesima destinazione d'uso per almeno cinque anni.

Art. 3.

Le domande per fruire del contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro i termini previsti dall'art. 22 della legge n. 219/81, e successive modifiche e integrazioni, agli istituti di credito operanti nel territorio regionale, convenzionati con la Regione.

A tal fine, e salvo gli adeguamenti necessari ai sensi delle presenti norme, restano ferme le convenzioni già sottoscritte tra la Regione e gli stessi istituti di credito.

Le domande devono essere corredate:

a) dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco;

b) di una perizia giurata approvata dalla commissione provinciale ex art. 22 della legge n. 219/81;

c) della certificazione, se necessaria in rapporto al tipo di intervento, dell'avvenuto deposito degli atti progettuali, a fini sismici, secondo le normative vigenti.

La documentazione di cui alle lettere *a*) e *c*) è richiesta con riguardo agli interventi di carattere edilizio.

Nella domanda deve essere specificato il periodo entro il quale si prevede di realizzare l'intervento.

Art. 4.

La domanda tendente ad ottenere l'approvazione della perizia giurata va presentata alla commissione provinciale costituita giusta l'art. 22 della legge n. 219/81 territorialmente competente.

La commissione si avvale per l'istruttoria delle domande di una segreteria tecnico-amministrativa messa a disposizione della giunta regionale.

La composizione della segreteria sarà definita, in ordine al numero e alle professionalità, con successivo atto di giunta e d'intesa con ciascuna commissione. La commissione ha facoltà di disporre eventuali sopralluoghi a conferma di quanto risultante agli atti.

Per ogni decisione definitivamente resa dalla commissione, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso nella misura di lire ventimila.

Art. 5.

La giunta regionale, acquisita la comunicazione di regolarità della domanda dell'azienda o istituto di credito, dispone la concessione del contributo e l'accreditamento.

Il contributo è erogato tramite l'azienda o istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del:

a) 50% del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) 35% del contributo concesso in base a stati di avanzamento sottoscritti con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) il restante 15 % del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della giunta regionale, sulla base di un elenco approvato dal consiglio regionale.

Per quanto attiene ai macchinari ed agli arredi il contributo è erogato in ragione del:

50% del contributo a presentazione di fatture relative alle operazioni di cui in perizia;

50% a collaudo finale, secondo le forme di cui al comma precedente.

Il contributo è ritenuto ammissibile anche nel caso di macchinari e arredi insediati in strutture provvisorie, qualora tale soluzione garantisca la continuità dell'attività dell'impresa e purchè gli stessi siano utilizzabili all'atto della definitiva organica sistemazione dell'impresa.

Art. 6.

Con il provvedimento di concessione del contributo vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato.

Il contributo non sarà integrato, se a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risultera superiore a quella prevista nella perizia giurata; se invece risulterà inferiore il contributo verrà ridotto al 75% della spesa realmente effettuata.

Art. 7.

Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Art. 8.

La giunta regionale può adottare le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti ed il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.

Le direttive sono approvate dal consiglio regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

Art. 9.

L'onere per l'attuazione della presente legge grava sui fondi destinati alla regione Basilicata sulla base del riparto di cui all'art. 4 della legge n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli oneri di carattere ordinario per il funzionamento della segreteria tecnico-amministrativa di cui all'art. 4.

Art. 10.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1983

AZZARA'

(5484)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.